SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1725-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure a sostegno dell'industria della macinazione

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Alimentazione - Industria*)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1725, che ha per oggetto « Misure a sostegno dell'industria della macinazione », presentato dal Governo il 15 marzo 1986, è uno strumento indirizzato a una ristrutturazione del settore dell'industria molitoria nel nostro Paese.

Esso è simile, almeno negli obiettivi, ad altri che abbiamo approvato per importanti settori industriali in crisi anche se ha una caratteristica specifica molto significativa: il costo della ristrutturazione è previsto a carico degli operatori.

Le ragioni della crisi del settore sono imputabili in parte a una diminuzione della domanda di sfarinati sul mercato, in parte ad alcune disposizioni della Comunità europea che vietano ai nostri operatori la pratica del traffico di perfezionamento attivo per equivalenza — che consentiva loro di esportare sfarinato mediante utilizzazione di grano di importazione — ed infine a una attivazione dell'industria di macinazione in paesi nostri abituali clienti.

L'industria di macinazione italiana, secondo dati forniti dal Ministero competente, è costituita da 1.100 molini ad alta macinazione, aventi complessivamente capacità di macinazione per 160 milioni di quintali rispetto a una lavorazione effettiva valutata intorno agli 85 milioni di quintali.

Da questi dati si evince come si sia assai lontani dall'utilizzazione ottimale degli impianti: da qui uno stato di crisi piuttosto generalizzato che colpisce soprattutto quelle imprese che non hanno proceduto alla ristrutturazione tecnologica o che hanno impianti notevolmente eccedentari, con la conseguenza di determinare nell'attuale situazione del mercato, costi non più competitivi.

Come già accennato, con il disegno di legge in discussione si intende avviare il processo di risanamento del settore operando all'interno del medesimo.

Infatti all'articolo 1 del disegno di legge è prevista l'istituzione del « fondo per la razionalizzazione del settore della macinazione » che viene costituito come gestione fuori bilancio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, pertanto, è soggetto alla disciplina generale della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Nello stesso articolo 1 viene stabilito che tale fondo abbia la durata di 5 anni, prorogabili con decreto del Ministro dell'industria, previa delibera del CIPE, qualora al termine del quinquennio venga accertata la necessità di mantenere il regime di intervento.

Gli scopi e le finalità di razionalizzazione del comparto sono individuati dall'articolo 2.

In tale articolo viene anche previsto che il finanziamento del fondo avvenga mediante contributi obbligatori a carico di tutti gli esercenti la macinazione del grano, in base a un coefficiente annualmente stabilito con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura, secondo un meccanismo in grado di assicurare il pareggio contabile del fondo.

Ai fini della determinazione del suddetto coefficiente si dispone che venga sentito l'apposito Comitato istituito secondo le modalità indicate dal successivo articolo 3.

L'articolo 3, oltre a stabilire la composizione del suddetto Comitato, indica le modalità istruttorie da esperire per la concessione dei contributi che dovranno essere erogati, previo accertamento dell'avvenuta riduzione degli impianti da parte di apposite commissioni, costituite ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

L'articolo 4 del provvedimento prevede, inoltre, che, durante il periodo di operatività del fondo, le eventuali nuove iniziative dirette alla realizzazione di nuovi impianti, all'ampliamento, alla riattivazione o alla trasformazione di quelli esistenti, nonchè le operazioni di trasferimento e di concentrazione, debbano essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria.

Gli articoli 5 e 6 riguardano rispettivamente le sanzioni amministrative per le eventuali violazioni delle disposizioni dell'articolo 4 e l'immediata entrata in vigore della legge.

La 10ª Commissione del Senato ha analizzato molto attentamente il testo trasmesso dalla Camera, esaminandolo alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti offerti dalle Commissioni consultate, Affari costituzionali, Bilancio e Giunta per gli affari delle comunità europee, accogliendo le proposte di modifica, consistenti in alcune precisazioni, introdotte agli articoli 2 e 4, che sono state apportate con l'assenso del Governo.

PACINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore PAVAN)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Con riguardo ai poteri conferiti al prefetto dall'articolo 5, fa presente che occorre un raccordo organizzativo fra detta autorità e il Ministero dell'industria, al quale competono poteri di autorizzazione — articolo 4 — e di vigilanza (vedi lo stesso articolo 5); senza di che, si correrebbe il rischio di disorganizzazioni.

In sede di esame di merito, andrebbero approfondite le modalità di finanziamento del fondo previsto dall'articolo 1: in particolare, potrebbe essere fonte di dubbi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, in base al quale il fondo è finanziato esclusivamente mediante contributi obbligatori a carico degli esercenti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) **sul disegno di legge:**

(Estensore COLELLA)

4 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

b) **su emendamenti:**

(Estensore COLELLA)

21 gennaio 1987

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, tranne che per quelli sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2, aggiuntivo di un periodo rispetto a tale comma e aggiuntivo rispetto all'articolo 5.

Per il primo e per il terzo di tali emendamenti la Commissione fa presente che non sussistono margini di copertura nelle appostazioni di bilancio indirettamente richiamate mentre in ordine al secondo emendamento essa fa osservare che la conseguenza della proposta si pone in termini di una minore entrata, nei cui confronti peraltro non viene previsto alcun meccanismo di compensazione finanziaria.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore PETRILLI)

4 febbraio 1987

Il disegno di legge prospetta una manovra economica tesa a consentire la ristrutturazione dell'industria molitoria che attualmente presenta preoccupanti eccedenze di prodotto a fronte di una capacità di assorbimento di mercato che tende vieppiù a ridursi.

La predetta manovra economica consiste nella concessione di contributi agli operatori del settore (vedi articolo 3) diretta a favorire la « rottamazione » degli impianti eccedentari e obsoleti. I contributi saranno prelevati da un fondo istituito presso il Ministero dell'industria e alimentato esclusivamente da versamenti obbligatori a carico degli stessi operatori del settore della macinazione. Viene quindi previsto un sistema d'intervento basato su un principio di solidarietà e circoscritto al settore interessato, il che indurrebbe a pensare che la problematica comunitaria sia estranea alle manovre di cui al disegno di legge, poichè questo non comporta un impegno finanziario diretto dello Stato. Tuttavia è da notare che il disegno di legge è contraddistinto dall'obbligatorietà della contribuzione, obbligatorietà che viene garantita e regolata dall'intervento statale: il Ministro dell'industria stabilisce con propri decreti i criteri e la misura sia della contribuzione che delle sovvenzioni. È proprio questo ultimo aspetto che è suscettibile di generare dei dubbi a fronte del dettato dell'articolo 92 del Trattato che vieta gli aiuti concessi da Stati che siano tali da alterare la libera concorrenza favorendo anche « talune imprese ». Ovviamente i dubbi sulla compatibilità comunitaria del provvedimento verrebbero eliminati *in nuce* se esistesse la sicurezza che i versamenti a favore delle imprese fossero fatti nella misura effettivamente corrispondente alla spesa di « rottamazione » e non lasciassero ulteriori margini per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti lasciati operanti: si tratta, peraltro, di considerazioni da approfondire nell'esame di merito.

D'altra parte se la formulazione dell'articolato risultasse differente da quella attuale e includesse l'intervento finanziario dello Stato, i motivi di dubbio risulterebbero aggravati, poichè ci si troverebbe di fronte ad aiuti concessi a un intero settore produttivo, con ciò venendo certamente in contrasto con i princìpi comunitari di libera concorrenza: ciò ovviamente nel caso non intervenissero opportune intese comunitarie, come è avvenuto nel passato per altri settori produttivi.

Per i motivi su esposti, la Giunta subordina il suo parere positivo alle precisazioni innanzi indicate e al chiarimento dei dubbi, il che potrebbe anche avvenire sulla base di una comunicazione ufficiale della Comunità.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(*Istituzione del « Fondo per la razionalizzazione del settore della macinazione »*)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il « Fondo per la razionalizzazione del settore della macinazione », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni e può essere prorogato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa delibera del CIPE che accerti la necessità della continuazione dell'intervento nel settore.

Art. 2.

(*Finanziamento del fondo e modalità di contribuzione*)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 persegue la finalità di razionalizzazione del comparto della macinazione del grano attraverso la riduzione della capacità produttiva.

2. Il fondo è finanziato mediante contributi obbligatori a carico degli esercenti la macinazione del grano, in misura proporzionale alle rispettive capacità produttive risultanti dalle licenze. Sono fatti salvi i quantitativi di grano destinati a prodotti da esportare.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Istituzione del « Fondo per la razionalizzazione del settore della macinazione »*)

Identico.

Art. 2.

(*Finanziamento del fondo e modalità di contribuzione*)

1. *Identico.*

2. Il fondo è finanziato mediante il pagamento di un contributo obbligatorio posto a carico degli esercenti la macinazione del grano. Detto contributo, determinato in misura proporzionale alle rispettive capacità produttive risultanti dalle licenze, fatti salvi i quantitativi di grano destinati a prodotti da esportare, viene suddiviso in:

a) parte straordinaria, corrisposta in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 4;

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il coefficiente di contribuzione obbligatoria è determinato annualmente, entro trenta giorni dall'inizio del periodo di riferimento, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 3. Per il primo periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, tale termine è elevato a sessanta giorni.

4. Al fine di assicurare il pareggio contabile del fondo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'articolo 3, stabilisce i criteri per il graduale versamento dei contributi obbligatori e per le operazioni di conguaglio, ove occorrenti.

Art. 3.

(*Contributo*)

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi per la rottamazione degli impianti di macinazione, previa istruttoria eseguita da un comitato costituito con decreto del Ministro stesso e formato da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente, da due funzionari designati rispettivamente dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste e da due membri in rappresentanza delle associazioni di categoria degli esercenti la macinazione del grano.

2. I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta riduzione degli impianti da parte di apposite commissioni costituite a norma dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) parte corrente, corrisposta annualmente in occasione del visto annuale di cui all'articolo 9 della legge 7 novembre 1949, n. 857.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 3.

(*Contributo*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

(*Regime delle autorizzazioni per il periodo di operatività del fondo*)

1. Per il periodo di operatività del fondo di cui all'articolo 1, la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonchè le operazioni di trasferimento e/o concentrazione, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento, sentito il comitato di cui all'articolo 3, delle oggettive necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria.

3. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, favorisce l'incontro delle parti sociali per la soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Art. 5.

(*Vigilanza e sanzioni*)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tal fine può disporre ispezioni.

2. I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Regime delle autorizzazioni per il periodo di operatività del fondo*)

1. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti nonchè le operazioni di trasferimento o concentrazione sono sottoposti ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I titolari di licenza per la macinazione dei cereali, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere provvisti di autorizzazione che sarà rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti della capacità di lavorazione giornaliera indicati nella licenza stessa.

5. *Identico.*

Art. 5.

(*Vigilanza e sanzioni*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni. Per il procedimento di accertamento e di irrogazione e per la riscossione si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nei casi in cui siano intraprese iniziative o siano attivati impianti senza la preventiva autorizzazione prevista dalla presente legge, il prefetto della provincia ordina immediatamente la sospensione dei lavori e la chiusura dello stabilimento.

Art. 6.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Entrata in vigore*)

Identico.